



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ASSOCIAZIONE "CENTRO TEATRALE UMBRO"

L'anno 2026 il giorno due del mese di febbraio alle ore 10.00 a Gubbio si tiene in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione CENTRO TEATRALE UMBRO presso la sede legale in Gubbio sita in Frazione Goregge, 4. Viene nominato Presidente dell'Assemblea il Signor DONATO MASSIMILIANO e segretaria la Signora RISERVATO MARTA. Prende la parola il Presidente che dichiara l'assemblea regolarmente costituita, accertata la presenza di un numero congruo di soci.

Il Presidente, quindi, illustra gli argomenti all'ordine del giorno:

1) Modifica Statuto dell'Associazione ai fini del corretto adeguamento alla normativa del Codice Terzo Settore ai sensi del Decreto 117/2017.

2) Varie ed eventuali

1) Il Presidente illustra le motivazioni per cui si propone di procedere alla stesura ex novo dello Statuto. Questo consentirà di chiedere al RUNTS l'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS, in qualità di ETS.

L'Associazione assumerà nella propria denominazione la qualifica di "Ente Terzo Settore" o l'acronimo ETS una volta inserita come ETS del RUNTS. Viene data lettura del nuovo statuto elaborato e l'assemblea approva la nuova versione. (Allegato A)

2) Non essendoci altro da deliberare, alle 13.00 il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'Assemblea. Si richiedono agevolazioni ex art. 82 co. 3 e 5 Decreto Lgs. 117/2017.

Firmato per approvazione

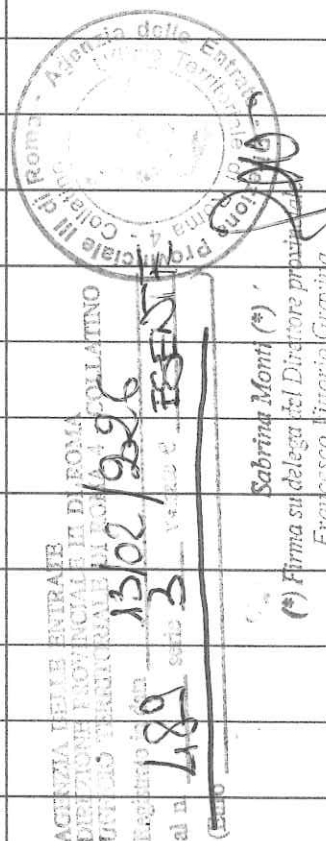
Gubbio, 02/02/2026

Il Presidente

Il Segretario

MASSIMILIANO DONATO

MARTA RISERVATO



Allegato A

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE

"CENTRO TEATRALE UMBRO" ENTE DEL TERZO SETTORE

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE SEDE E DURATA

È costituita l'Associazione denominata "CENTRO TEATRALE UMBRO ETS" (di seguito, "Associazione"). L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di "ENTE DEL TERZO SETTORE" o l'acronimo ETS. L'Associazione assumerà nella propria denominazione la qualifica di "Ente Terzo Settore" o l'acronimo ETS una volta iscritta al RUNTS, fino a quel momento la sua denominazione sarà solo Associazione CENTRO TEATRALE UMBRO. L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'associazione si configura quale Ente del Terzo Settore ed è senza scopo di lucro neppure indiretto ed ispira il proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati nonché all'elettività ed alla gratuità delle cariche associative ad eccezione dell'organo di controllo e del revisore legale ove nominati.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Gubbio (PG) in Frazione Goregge, 4 - 06024.

Il Consiglio Direttivo potrà, con delibera, spostare o costituire sedi secondarie da comunicarsi agli uffici preposti, anche in altri comuni sia in Italia che all'estero, senza che ciò comporti modifica statutaria. L'Associazione appartiene ai suoi aderenti, che ne determinano l'organizzazione e il governo attraverso gli strumenti previsti nel presente statuto.

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2 – OGGETTO SOCIALE

L'Associazione, esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è apartitica e si attiene ai seguenti principi:

assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini e gratuità delle cariche sociali.

Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione che hanno ispirato l'associazione stessa e, in particolare, nel rispetto dell'art. 118, comma 4 della Costituzione.

Scopo dell'Associazione è la diffusione delle diverse forme di comunicazione espressiva ed artistica, favorendo l'educazione permanente, la crescita culturale e la creatività dell'individuo, nel raggiungimento dell'equilibrio psico-sociale. L'Associazione intende consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale e miglioramento della qualità della vita; sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona; valorizzare il loro potenziale di crescita e di occupazione lavorativa; favorire la partecipazione in particolare dei giovani, delle donne, dei cittadini comunque svantaggiati sul piano fisico, sociale, culturale, economico.

L'associazione intende svolgere ai sensi dell'articolo 5 D.lgs. n.117/2017 le seguenti attività di interesse generale, in particolare:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i art. 5);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d art. 5);

L'Associazione opera senza scopo di lucro, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale. In particolare, coerentemente alla nota 11379/2022 del MLPS, intende valorizzare, stimolare e sostenere, la crescita culturale degli associati attraverso ogni espressione della cultura teatrale e rappresentativa in ogni loro forma, proponendosi come luogo di incontro e di aggregazione sociale inclusiva nei vari settori di interesse, con la consapevolezza che l'espressione culturale ed artistica è strumento di crescita, di formazione, di maturazione delle persone, ed altresì di comunicazione, inclusione e promozione di processi di avanzamento civico, e in quanto tale va riconosciuta come parte integrante della vita dell'uomo e delle comunità.

A tal fine concretamente si propone di realizzare le seguenti iniziative:

- Realizzare incontri, conferenze, seminari, corsi singoli e collettivi, formazione scolastica ed extrascolastica, attività ludico-ricreative, laboratori, gruppi sperimentali per la crescita umana, la salute, la cultura, l'arte in senso ampio ed il movimento, sia fuori che dentro la sede sociale, sia a favore degli associati che di organismi, enti, collettività o singoli non associati.

- Realizzare mostre di disegno, incisioni, pitture, scultura, stampe ed immagini, spettacoli e performance teatrali ed espressive, incontri musicali, letterari, elaborazione di testi, pubblicazioni, privilegiando le creazioni dei soci.

- Creare una biblioteca di attualità culturale costituita da libri, riviste e giornali, audiovisivi e materiale fonico, ecc.

- Raccogliere a scopo documentativo (archivio) le varie esperienze artistiche e comunicative prodotte nell'ambito delle varie iniziative e/o corsi.

- Utilizzare le sovvenzioni, i contributi e sussidi/ausili sia pubblici che privati per realizzare le finalità associative.

- Stabilire un rapporto di collaborazione con associazioni simili ed istituzioni varie, per ottenere sinergie nella migliore utilizzazione delle risorse.

Al fine di perseguire i propri scopi sociali l'Associazione si propone di collaborare con Enti

e aziende pubbliche e/o private italiane ed estere Regioni Province e Comuni, Università, istituti di pena, istituti religiosi.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in quanto integrative delle stesse. L'organo amministrativo documenterà il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà:

a. ricevere contributi da Enti locali, nazionali e internazionali pubblici o privati sia in Italia

che all'estero a sostegno di progetti e/o iniziative proposte dall'Associazione stessa;

b. collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale e internazionale,

nonché collaborare con organismi, movimenti, associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti;

c. promuovere, partecipare e/o organizzare stages, mostre, incontri di studio, spettacoli e gemellaggi relativi ad attività affini allo scopo dell'Associazione, sia in Italia che all'estero;

d. accettare fondi privati o pubblici per aumentare solo ed esclusivamente il patrimonio dell'Associazione;

e. accettare contributi da membri dell'Associazione, lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni, rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;

f. raccogliere fondi per mezzo di eventi privati o pubblici, attività di spettacolo in modo saltuario e comunque marginale rispetto all'attività istituzionale.

È comunque vietato tutelare o promuovere interessi economici, politici o sindacali o di categoria. L'associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo

3 luglio 2017, n. 117, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite,

impiegate in tali attività.

L'Associazione, per il perseguimento dei propri scopi, potrà porre in essere una serie di iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Potrà, inoltre, organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse. L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale delle prestazioni libere, gratuite e volontarie, degli associati. L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati, nei limiti consentiti dell'articolo 8 c. 3 L. 117/17 e successive modificazioni e integrazioni nonché nel rispetto di tutta la normativa vigente con particolare riferimento a quella in materia di Enti del Terzo Settore.

ARTICOLO 3 – SOCI

Sono Soci dell'Associazione e possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche, ivi inclusi enti pubblici e privati, nonché associazioni (riconosciute o non riconosciute), fondazioni e comitati, sia italiani sia esteri che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia e che intendono dare il loro apporto per il conseguimento degli scopi associativi e versino le eventuali quote associative determinate dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall'articolo 18 del Codice del Terzo Settore. Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei Regolamenti adottati,

nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

È espressamente prevista l'assenza di collegamento tra la partecipazione sociale e la titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri senza deroga alcuna e il numero dei Soci è illimitato. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Chiunque intenda aderire all'Associazione in qualità di socio deve formulare al Consiglio Direttivo un'espressa domanda scritta che contenga i dati personali (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica) o dell'ente (denominazione o indirizzo della sede legale, dati del legale rappresentante, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica), la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione, nonché l'impegno ad osservarne lo statuto, l'eventuale regolamento interno (ove adottato) e le deliberazioni degli organi associativi. Inoltre, deve versare la quota d'iscrizione deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Sull'ammissione all'Associazione delibera con provvedimento motivato nella prima seduta utile il Consiglio Direttivo. In caso di rifiuto, il Consiglio Direttivo, entro sessanta giorni, motiva il rigetto e lo comunica all'interessato. Entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di eventuale rigetto, l'aspirante socio può richiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima Assemblea utile. La qualifica di socio è acquisita a far data dall'approvazione della domanda e dal versamento della quota associativa. Da questo momento il socio sarà iscritto nell'apposito libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo. Il contributo associativo è annuale, non è trasferibile, non è trasmissibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sull'importo della quota sociale annuale. Il Consiglio Direttivo con voto dei due terzi dei presenti procede anche all'espulsione dei Soci che per gravi motivi abbiano reso incompatibile la

loro presenza/permanenza nell'Associazione.

ARTICOLO 4 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci hanno diritto di:

- partecipare all'Assemblea ordinaria e straordinaria, esprimere il proprio voto, sia direttamente sia mediante delega scritta conferita ad altro socio (ogni socio può essere portatore di due deleghe scritte); in caso di minorenni il voto viene esercitato da chi ha la responsabilità genitoriale;
- essere informati sulla vita e sulle attività dell'Associazione in conformità a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto;
- essere rimborsati delle spese, documentate ed effettivamente sostenute, per le attività prestate che siano state preventivamente programmate ed approvate dal Consiglio Direttivo;
- eleggere gli organi associativi;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, partecipare e votare nelle assemblee, ivi comprese quelle attinenti all'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nonché la nomina dell'Organo Direttivo;
- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

I soci, con la sottoscrizione della domanda di adesione, si impegnano a rispettare i seguenti obblighi:

- osservare le disposizioni del presente statuto e dell'eventuale regolamento interno;
- osservare le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- versare nei termini la quota associativa annua, laddove il Consiglio Direttivo deliberi di introdurre tale obbligo;
- tenere un comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'Associazione animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede e rigore morale.

L'eventuale quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

La qualità di Socio è assunta a tempo indeterminato e viene meno in seguito a:

- rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo, la dichiarazione di recesso ha effetto con la scadenza dell'anno in corso;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione o scioglimento per le persone giuridiche;
- il mancato versamento della quota associativa per almeno un anno o ritardo nel pagamento oltre il termine che il Consiglio direttivo deciderà di istituire;
- indegnità, incompatibilità, inidoneità, o per qualsiasi altro grave motivo che, a giudizio del Consiglio Direttivo, renda incompatibile la permanenza del Socio nell'Associazione.

La cancellazione o l'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei presenti. Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio, il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea dei Soci mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente del Consiglio Direttivo. È comunque fatto salvo il ricorso al giudice ordinario.

I soci recedenti o esclusi o che comunque abbiano cessato di aderire all'Associazione non hanno diritto alla restituzione dei contributi versati e non vantano alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 5 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente (ove nominato) del Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo (qualora istituito);

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito ad eccezione eventualmente dell'Organo di Controllo. Ai soci in carica spetta il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute

nello svolgimento di attività preventivamente concordate e autorizzate dal Consiglio Direttivo e risultino debitamente documentate.

ARTICOLO 6 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composto da tutti i soci che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa salvo al momento della costituzione. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Il segretario dell'Associazione svolge le funzioni di segretario che ne redige i verbali. La convocazione avviene mediante avviso di convocazione affisso nella sede legale dell'Associazione e pubblicazione sul sito web dell'Associazione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Copia dell'avviso di convocazione viene inviata all'indirizzo di posta elettronica di quei soli Soci che si saranno fatti parte diligente nel comunicarlo nel modulo di iscrizione o con successiva comunicazione alla sede dell'Associazione.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare.

L'Assemblea dei Soci si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo o, nell'impossibilità, del Vice Presidente, in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e ove predisposto del bilancio sociale e di quanto all'ordine del giorno specificato in convocazione.

All'Assemblea potranno partecipare anche i Soci collegati in "teleconferenza" o in "videoconferenza" o altra tecnica telematica di comunicazione a distanza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.

In particolare, è necessario che:

– sia consentito al presidente dell'Assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'assemblea, di constatare e proclamare i risultati

della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari

oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione

simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente. La specifica disciplina

tecnica dello svolgimento della Assemblea con dette modalità telematiche a distanza sarà adot-

tata dal Consiglio Direttivo e comunicata a tutti i Soci iscritti ed in regola con il pagamento

della quota.

All'Assemblea Ordinaria compete deliberare riguardo:

- l'approvazione del bilancio consuntivo;

- l'approvazione del bilancio sociale qualora predisposto in maniera volontaria o in quanto ob-

bligatorio per legge;

- la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio Direttivo,

- nomina e la revoca dell'Organo di Controllo (qualora istituito),

- la nomina e la revoca del Revisore legale dei conti (ove nominato),

All'Assemblea Straordinaria compete deliberare riguardo:

- le modifiche dello Statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'As-

sociazione;

- le altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto. L'Assemblea

si convoca inoltre ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando il Presidente del Consiglio

Direttivo, o almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, lo ritenga opportuno o ne

sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci.

ARTICOLO 7 - ASSEMBLEE

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza (in

proprio o per delega) della maggioranza dei soci, e le relative deliberazioni sono adottate con
 il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è
 validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono adot-
 tate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (in proprio o per delega). L'As-
 semblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza (e il
 voto favorevole, in proprio o per delega), di almeno tre quarti dei soci e voto favorevole della
 maggioranza dei presenti, in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più
 uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le proposte di modifica
 dello statuto, determinate e specifiche, possono essere formulate di propria iniziativa dal
 Consiglio Direttivo ovvero possono essere presentate da almeno la metà più uno dei soci al
 Consiglio Direttivo, il quale, preso atto della ritualità della richiesta, convoca l'Assemblea
 straordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta. Le proposte di modifica
 devono essere riportate integralmente in allegato all'ordine del giorno dell'Assemblea con-
 vocata per deliberare in ordine ad esse. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la
 devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. I
 membri del Consiglio Direttivo non hanno voto nelle deliberazioni di approvazione del bi-
 lancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità. Ogni Socio dispone di un voto all'As-
 semblea dei Soci. Nel caso di partecipazione di persone giuridiche, queste non potranno avere
 oltre 5 (cinque) voti a disposizione, il numero di voti verrà definito al momento dell'accetta-
 zione di questi come soci ed indicato nel libro soci. Un Socio assente può dare mandato scritto
 ad un altro Socio per rappresentarlo. Sono ammesse un massimo di 2 (due) deleghe per Socio.
 Presiede l'Assemblea Generale dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, il Presidente o il
 Vice Presidente o uno dei membri del Consiglio Direttivo, o altra persona designata di volta
 in volta dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice dei Soci presenti e/o rappresentati.
 Svolge l'attività di Segretario dell'Assemblea un Socio designato dal Presidente

dell'Assemblea.

ARTICOLO 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea e scelti tra i Soci dell'Associazione (ovvero, in caso di Soci persone giuridiche, anche tra le persone da costoro indicate). Nell'ipotesi dei tre componenti il Consiglio Direttivo è validamente costituito alla presenza di tutti. Il Consigliere che non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo senza giustificare la sua assenza decade dalla carica di Consigliere, qualora questo comportasse il venire meno del numero minimo si procederà il rinnovo del Consiglio tramite convocazione dell'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla nomina provvede a nominare al proprio interno il Presidente del Consiglio Direttivo e le altre cariche del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, Vice Presidente (qualora istituito), Tesoriere (ove nominato), Segretario (ove nominato), Consiglieri. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, nonché il Segretario e il Tesoriere, durano in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo resterà in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Non sono eleggibili come membri del Consiglio Direttivo coloro che abbiano cariche in organi politici. Requisiti indispensabili per essere membro del Consiglio Direttivo sono essere associato, in pieno godimento dei diritti civili e non incorrere in motivi di incompatibilità legale o statutaria. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando uno dei Consiglieri ne faccia richiesta con indicazione degli argomenti da trattare. Il Consiglio Direttivo si deve riunire almeno 2 (due) volte all'anno per la determinazione della quota annuale e per la predisposizione del bilancio consuntivo e ove necessario del bilancio sociale. Compete al Consiglio Direttivo deliberare sulle questioni che riguardano la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ferme restando le competenze dell'Assemblea e del Presidente del

Consiglio di amministrazione. Anche il Consiglio Direttivo può essere convocato e deliberare fruendo dei mezzi telematici di comunicazione purché la sua volontà venga espressa (telefono, teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, ecc.). Le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente (oppure, in caso di assenza, al Vice Presidente) di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'adunanza del Consiglio Direttivo si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. Delle riunioni del Consiglio è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente. Il Consiglio Direttivo, fatte salve le materie tassativamente riservate all'Assemblea dei Soci, è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi. Le riunioni del Consiglio Direttivo si considerano validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Salvo ove diversamente previsto dal presente statuto, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo sono approvate sempre ed in ogni caso con la maggioranza semplice degli intervenuti alla riunione. Il Consiglio Direttivo potrà farsi coadiuvare da volontari o, se le disponibilità finanziarie lo consentono, da persone retribuite regolarmente, sia come lavoratori autonomi o professionisti che come lavoratori dipendenti

o assimilati. Il Consiglio Direttivo dovrà produrre all'Organo di Revisione contabile se istituito, almeno 15 (quindici) gg. prima dello svolgimento dell'Assemblea, il bilancio e gli allegati esplicativi dovrà inoltre produrre anche il bilancio sociale qualora predisposto volontariamente o per legge. Al Consiglio Direttivo compete inoltre il potere di autorizzare l'apertura di Sezioni Periferiche dell'Associazione che da esso dipenderanno, anche amministrativamente. Il Consiglio Direttivo provvederà all'utilizzo e all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto degli scopi sociali. L'amministrazione del patrimonio e delle entrate dell'Associazione è di competenza del Consiglio Direttivo. Le spese ordinarie sono di competenza del Presidente del Consiglio Direttivo, mentre le spese straordinarie sono deliberate collegialmente dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9 – CARICHE SOCIALI

Il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, e del Consiglio Direttivo, vigila sull'attuazione delle deliberazioni, compie gli atti d'urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio, intrattiene i rapporti con i terzi. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo. La rappresentanza legale dell'Associazione, nei confronti di terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza, cessazione o impedimento, al Vice Presidente (ove nominato) o al Consigliere più anziano per età. Il Presidente presiede alle adunanze del Consiglio Direttivo e all'Assemblea, dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e, con l'assistenza del Tesoriere (ove nominato), custodisce somme e valori dell'Associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità. Il Presidente svolge le attività necessarie alla vita dell'Associazione in stretta collaborazione con gli altri membri del Consiglio Direttivo, ai quali può conferire procure speciali o generali per lo svolgimento delle attività di gestione dell'Associazione ed in particolare ad operare sui conti bancari e postali e di ogni altro tipo, nonché a svolgere ogni altra

operazione finanziaria. Tali procure, tuttavia, non possono riguardare funzioni istituzionalmente attribuite all'esclusiva competenza del Presidente. In caso di necessità o urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, tiene aggiornata la contabilità e la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10 – ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo (ove nominato dall'assemblea) potrà essere o collegiale, composto da tre membri o anche monocratico, è nominato al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 30, comma 2, CTS, ovvero al comma 4 del medesimo articolo oppure su delibera dell'Assemblea. Durerà in carica quattro anni e potrà essere rinominato. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora espressamente incaricato, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre il controllo legale dei conti qualora l'associazione dovesse superare i limiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117 2017 e gli sia espressamente richiesto. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle vigenti normative in materia. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 11 - REVISORE LEGALE

L'associazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale

iscritta nell'apposito registro qualora superi i limiti previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017.

L'attività di revisione, se istituita, può essere affidata ad un solo Revisore Unico anche non

Socio o ad un Collegio dei Revisori composto anche da non Soci. Il revisore legale rimane

in carica tre anni e può essere rinominato. La revisione legale può essere affidata anche all'or-

gano di controllo interno dell'ente, a condizione che sia costituito ai sensi dell'articolo 30 del

CTS e composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 12 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini

dell'esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale. Il patrimonio dell'associazione,

comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato

per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civi-

che, solidaristiche e di utilità sociali. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed

avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e

collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di re-

cesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il fondo

patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- dai contributi annuali e straordinari degli associati;

- dai contributi dei privati;

- dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato; degli enti o

istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

- da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; dai proventi delle cessioni di beni

e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di

natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comun-

que finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali fe-

ste e sottoscrizioni anche a premi;

- da altre entrate compatibili con le finalità sociali delle ETS;

- da proventi derivanti da raccolte fondi.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'organo di controllo, ove esistente, pos-

sono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti

destinati ad uno specifico affare. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali

di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versa-

mento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto

in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso

rimborsabili o trasmissibili.

ARTICOLO 13 – LIBRI SOCIALI

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge l'Associazione dovrà tenere:

a) il libro degli associati o aderenti;

b) registro volontari (eventuale);

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli associati, in cui devono

essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di

controllo, e di eventuali altri organi sociali. I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a

cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali purché ne facciano motivata istanza al Presidente dell'associazione e dovranno essere esibiti entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. Le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 14 – BILANCIO

L'esercizio dell'Associazione si apre il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e, se ritenuto necessario, un bilancio

preventivo. Il bilancio consuntivo deve rappresentare la situazione patrimoniale dell'Associa-

zione e i risultati di gestione indicando le entrate e le spese sostenute nel corso dell'anno. Il

bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa o di entrata per l'esercizio annuale succes-

sivo. Qualora obbligatorio o comunque predisposto, il bilancio sociale sarà redatto in confor-

mità alle linee guida di cui allo stesso D.lgs. 117/2017 e come meglio specificato al Decreto

del Ministro del Lavoro del 4/7/2020 e successive integrazioni e modificazioni. I bilanci (con-

suntivo, preventivo e, ove previsto, sociale) sono predisposti dal Consiglio Direttivo e deposi-

tati presso la sede dell'Associazione, a disposizione dei Soci e dell'Organo di revisione dei

conti, se nominato, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione. Gli schemi di

bilancio saranno quelli previsti dal Decreto del Ministero del Lavoro del 5/3/2020 o dagli

schemi successivamente aggiornati, in particolare al verificarsi dei parametri previsti dalla nor-

mativa sui Rendiconti, sarà formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla

relazione di missione. Il bilancio deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua ap-

provazione in Assemblea entro quattro mesi dal termine dell'esercizio sociale. Il bilancio, oltre

a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e

finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e

quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei

beni, contributi e lasciti ricevuti. L'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. A tal fine, per ciascuna attività di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione redige entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese ad esse relative.

ARTICOLO 15 - SCIoglimento

L'Associazione si scioglierà per impossibilità di funzionamento o per volontà dell'Assemblea generale dei Soci. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, con una maggioranza dei tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 D. Lgs. 117/17, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 16 - NORME TRANSITORIE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia. Si richiedono agevolazioni ex art. 82 co. 3 e 5 Decreto Lgs. 117/2017.

Gubbio, 02/02/2026

Firmato per approvazione

Il Presidente

Il Segretario

MASSIMILIANO DONATO

MARTA RISERVATO

